

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI MERIDIES

Il giorno 22 ottobre 2020 alle ore 20,00 si riunisce in Doberdò del Lago, via Vallone 25 l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Meridies, per discutere sulle modifiche da apportare allo statuto.

Presiede la riunione Claudio Gerin, segretario Rosa Annamaria Pulvirenti.

Soci presenti: Gerin Claudio., Valle Anna., Pulvirenti Rosa Annamaria, Asquini Loris, Gerin Nevla. La socia Rosa Annamaria Pulvirenti ha le deleghe di Valle Maria e Sell Riccardo. Il socio Gerin Claudio ha le deleghe di Tabolacci Giuseppina e Ortolano Giuseppe.

Verificata l'esistenza del numero legale si procede alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno:

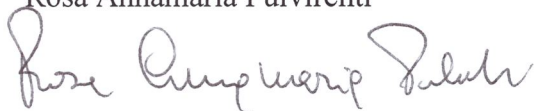
- modifiche statutarie
- varie ed eventuali

Il presidente informa che il precedente statuto approvato ad agosto presentava alcune manchevolezze che ne avrebbero impedito l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS). Nel redigere il nuovo statuto sono state seguite le indicazioni gentilmente forniteci dagli uffici competenti della Regione FVG. Il presidente informa inoltre che l'attuale bozza del nuovo statuto è stata fatta pervenire con congruo anticipo via email a tutti i soci. Viene quindi data lettura del nuovo statuto e vengono evidenziate le modifiche apportate.

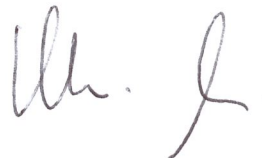
Dopo breve discussione i soci votano all'unanimità l'approvazione delle modifiche statutarie apportate.

Non essendoci altri punti da discutere, la riunione si conclude alle ore 20.50

Il Segretario
Rosa Annamaria Pulvirenti



Il Presidente
Claudio Gerin



27 OTT. 2020
REGISTRATO A GORIZIA il
al n. 725 vol. serie 3 Atti Privati
non autenticati.
Liquidati Euro



IL FUNZIONARIO
Tiziano Caggiula

* firma su delega del Direttore Provinciale

Allegato
REGISTRATO A GORIZIA IL 27 OTT. 2020
al n. 725 vol. serie 3 Atti Privati
Liquidati Euro

ESSEME



STATUTO

IL FUNZIONARIO
Tiziano Caggiula

Titolo I Disposizioni generali firma su delega del Direttore Provinciale

Art. 1 Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un'organizzazione di volontariato, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, denominata Meridies ODV, con sede legale e sede operativa a Doberdò del Lago (Go) in Via Vallone, 25.

Altra sede operativa a:

Milano, via Giorgio De Chirico 7

con possibilità di aprire altre sedi periferiche sia in Italia che all'estero.

2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Meridies ODV, è un'associazione non riconosciuta (priva di personalità giuridica).

Art. 3 Caratteristiche associazione e volontari

1. Meridies ODV è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

Art. 4

Finalità

1. Meridies ODV ha lo scopo di promuovere la sensibilizzazione, la conoscenza, lo studio e le iniziative relative alla lotta al sottosviluppo, alla tutela della vita umana, alla sicurezza alimentare, alla tutela dell'ambiente nel rispetto della biodiversità, alla promozione della donna e dell'infanzia. Fonda le sue motivazioni sui valori della solidarietà umana, sul rispetto e sulla difesa dei diritti dell'uomo, per combattere tutte le forme di razzismo e di discriminazione e tutte le logiche di guerra e di violenza come modi di risoluzione delle controversie tra Paesi e Popoli. Crede nell'emancipazione della donna e nel diritto alla pari opportunità e nella salvaguardia dei minori contro ogni forma di sfruttamento.

2. L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017

Art.5

Principali settori di attività

-Progettazione e gestione di interventi di cooperazione allo sviluppo (programmi di emergenza, sanitari, agro-zootecnici, formazione professionale ecc.) in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, cooperative, enti pubblici e privati nazionali, europei ed internazionali, e con le Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite (FAO; OMS; UNICEF; UNHCR, UNDP, ecc.), avvalendosi di esperti, cooperanti e volontari.

-Organizzazione e partecipazione ad eventi di sensibilizzazione alle tematiche del volontariato attraverso corsi di formazione e aggiornamento alla cooperazione e al volontariato nazionale e internazionale.

- Promozione del sostegno a distanza internazionale.

-Edizione e produzione di riviste, depliant, materiale audiovisivo e multimediale, manifesti di sensibilizzazione alle tematiche identificate all'art.4.

-Costituzione banche dati, raccolte bibliografiche e mostre con i materiali raccolti e prodotti direttamente destinati alla fruizione della scuola e dell'associazionismo regionale e internazionale.

I sopraindicati settori di attività sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs 117/17:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 2

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 6 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - (b) da contributi erogati da organismi internazionali, dallo Stato, da amministrazioni pubbliche, da enti locali, – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – da istituti di credito, da enti in genere e da altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'organo di amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 7 Durata del periodo di contribuzione

1. Le quote sociali devono essere versate, in unica soluzione, entro il mese di aprile di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 8 Distribuzione di eventuali utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 9
Responsabilità ed assicurazione

1. Meridies ODV risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
3. L'associazione, previa delibera dell'organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III
Associati

Art. 10
Ammissione

1. Premesso che per la costituzione ed il funzionamento dell'associazione il numero minimo di soci, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, a Meridies ODV possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.
2. L'ammissione di un nuovo associato viene deliberata dall'organo di amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente; la deliberazione viene comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di rigetto, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 giorni.
3. L'aspirante rifiutato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
4. La qualità di associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 11
Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Art. 12
Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.

3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'organo di amministrazione.

Art. 13 Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea su proposta dell'organo di amministrazione.

Titolo IV **Organi dell'Associazione**

Art. 14 Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - 1) l'assemblea
 - 2) l'organo di amministrazione
 - 3) il presidente

Art. 15 Competenze e composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto o presenza personalmente oppure può delegare, con delega scritta, un altro socio a rappresentarlo. Ogni socio può raccogliere al massimo due deleghe per ciascuna assemblea.

Art. 16 Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea. In alternativa la comunicazione può avvenire per mezzo dell'affissione presso la sede legale o, ancora, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo tramite email.

3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'organo d'amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 17

Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 18

Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; su richiesta del 30% dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 19

Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 20

Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- ◆ discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'organo di amministrazione e dei revisori dei conti;
- ◆ eleggere e revocare i membri dell'organo di amministrazione;
- ◆ fissare, su proposta dell'organo di amministrazione, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- ◆ deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;

- ◆ deliberare su argomenti di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'organo di amministrazione;
- ◆ deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- ◆ approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ◆ deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- ◆ deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dall'associazione;
- ◆ deliberare sulle proposte di modifica dello statuto e dell'atto costitutivo;
- ◆ deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- ◆ deliberare sull'esclusione degli associati;
- ◆ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'organo di amministrazione;
- ◆ procedere alla nomina del Revisore legale dei conti, al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017;
- ◆ procedere alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 21

Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è composto da 3 membri eletti dall'assemblea degli associati; gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
3. L'organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 2 amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.
4. L'organo di amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, anche via email, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza l'organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, l'organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il presidente dell'associazione, il vicepresidente ed il segretario.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22

Durata e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 4 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.

2. L'organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. L'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni quattro mesi e quando ne facciano richiesta almeno 2 amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'organo di amministrazione:
 - ◆ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - ◆ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - ◆ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - ◆ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
 - ◆ sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - ◆ propone l'ammissione dei nuovi soci;
 - ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di tre, i quali possono partecipare alle riunioni dell'organo di amministrazione senza diritto di voto.
6. Agli amministratori ed ai componenti degli altri organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 23 Il presidente

1. Il presidente, eletto dall'assemblea, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vicepresidente.

Art. 24 Il segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dall'organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) è responsabile della corrispondenza dell'associazione
 - d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;

- e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'organo di amministrazione o dal presidente.
2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere d) ed e) possono essere attribuite ad un altro membro dell'organo di amministrazione.

Titolo V

Il bilancio

Art. 25

Bilancio consuntivo e preventivo

1. L'associazione redige il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
2. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'organo di amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere richiesta da tutti gli associati; gli associati hanno anche diritto a prendere visione, su richiesta, di tutti i libri sociali, sia per presa di visione diretta che per presa di visione telematica.
4. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5.
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 27

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'organo di amministrazione.

Art. 28

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Gorizia. L'arbitrato si svolgerà presso la sede legale dell'Associazione.

Art. 29 Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati

Art. 30 Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.